

## GRUPPO DI SOLIDARIETA' "AMICI DEL DONGIO"

Sede legale in Scandiano (RE) – Via Strucchi nr. 27 frazione Cà Dè Caroli

Codice Fiscale: 91084500353

### Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica statuto

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Maggio, alle ore 22,00, presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci del "GRUPPO SOLIDARIETA' AMICI DEL DONGIO", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale per adeguamento ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e D.Lgs. n. 105/2018 e successive modifiche ed integrazioni, riforma del terzo settore ;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza della riunione il presidente sig. Benassi Giovanni il quale constatato e fatto constatare la presenza oltre che di se stesso Presidente, di tutti i consiglieri del comitato direttivo, chiama fungere alle funzioni di Segretario dell'assemblea la sig. Bassoli Barbara.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le vigenti norme statutarie e che sono presenti n. 16 soci rappresentanti più di un terzo dei soci con diritto di voto.

Pertanto, ai sensi art. 20 del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per modificare lo statuto sociale e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento statuto ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017 e D.Lgs. n. 105/2018 e successive modifiche ed integrazioni in relazione alla riforma del terzo settore.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, della bozza del nuovo statuto.

Il presidente si sofferma sul fatto che l'associazione dovrà d'ora in poi agire sotto la denominazione "GRUPPO DI SOLIDARIETA' AMICI DEL DONGIO – ODV" in quanto l'aggiunta della abbreviazione ODV (leggasi organizzazione di volontariato), è resa necessaria dall'adeguamento alla normativa di cui al decreto in premessa e per poter essere iscritti al nuovo registro unificato delle associazioni di volontariato.

Durante la lettura degli articoli del nuovo statuto, vengono inoltre evidenziate e poste all'attenzione dell'assemblea le differenze rispetto al vecchio, ed in particolare sugli articoli che riguardano l'attività, il patrimonio e le risorse economiche, i soci ed i criteri di ammissione degli stessi nonché la devoluzione dell'eventuale residuo patrimoniale in caso di scioglimento.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto palese per alzata di mano ed all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, ritenendo per rato et valido quanto egli andrà a compiere nell'interesse dell'associazione.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente verbale e dell'allegato Statuto. Sulle varie ed eventuali nessuno chiede la parola e null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22.55, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

il segretario

Bassoli Barbara

il presidente

Benassi Giovanni

AGENZIA DELLE ENTRATE  
DIREZIONE PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA  
UFFICIO TERRITORIALE DI REGGIO EMILIA

REG. N. 26 SET. 2019 SERIE 3

504 E CON ESSENTE

Firma su delega del  
Direttore Provinciale  
Stefano Zoni

Roberta Pisi

ASS. O.N.L.U.S.  
"AMICI DEL DONGIO"

Via Strucchi, 27 - 42019 SCANDIANO (RE)

Codice Fiscale 91084500353

## Statuto dell'Associazione

### "GRUPPO DI SOLIDARIETA' AMICI DEL DONGIO - ODV"

#### Art. 1

##### Costituzione, denominazione e sede

1) E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche il "GRUPPO DI SOLIDARIETA' AMICI DEL DONGIO - ODV" con sede legale nel Comune di SCANDIANO (RE) frazione cà de' caroli Via Strucchi n. 27. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

2) La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

#### Art. 2

##### Scopi e finalità

1) L'ODV è apartitico, a struttura democratica e senza scopo di lucro e ispirandosi ai principi cristiani di solidarietà morale, sociale ed economica, del dono, del dialogo della partecipazione e condivisione, del primato e della dignità dell'uomo, a tutela e difesa del più debole, povero ed ammalato, si propone finalità solidaristiche e di utilità sociale allo scopo di sostenere, dare un'educazione, curare e seguire le popolazioni bisognose, in particolare del MADAGASCAR ove già opera, o in altri paesi bisognosi.

#### Art. 3

##### Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017) di svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività : accoglienza, assistenza, cura ed istruzione, sostentamento, aiuto morale e fisico, rivolto in modo particolare ai bambini e giovani portatori di handicap, agli ammalati e emarginati del Madagascar, tramite le adozioni a distanza e le donazioni ricevute, alleviando in tal modo le loro privazioni e sofferenze ed apportando un contributo tangibile di sollievo ed emancipazione ai bisognosi.

L'ODV può anche provvedere ad inviare beni strumentali per la realizzazione di strutture e centri di accoglienza di cura e istruzione, nonché volontari qualificati ed altri esperti in missione temporanea e altri beni a supporto delle menomazioni fisiche degli adottati e delle persone bisognose aiutate dall'ODV.

2) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, tramite le adozioni a distanza, i contributi e le donazioni degli aderenti soci e simpatizzanti, i contributi pubblici e privati le donazioni e i lasciti testamentari nonché l'attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017) e le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

3) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall' Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 DLGS 117/2017). Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

4) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

5) L' ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Art. 4

#### Patrimonio e risorse economiche

1) Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:  
a) erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;  
b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2) L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Contributi donazioni degli aderenti;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 DLGS 117/2017);

3) L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4) E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5) E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 Soci**

1) Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Il socio svolge la propria attività a favore dell'ODV in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2) L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

3) La quota associativa a carico dei nuovi soci o associati è fissata in euro 10,00 (Dieci/00==) ed è dovuta solo ed esclusivamente in sede di ammissione all'ODV. La quota non è frazionabile, non è ripetibile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, è intrasmissibile e non rivalutabile.

#### **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ETS - ODV e a partecipare attivamente all'attività dell'ODV.

2) Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4) Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea come da art. 5 del presente Statuto. La qualità di socio è intrasmissibile.

5) La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV o alla mancata partecipazione alla vita societaria ;

6) L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

### **Art. 7** **Diritti e Doveri dei soci**

1) Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

### **Art. 8** **Organi dell'ODV**

1) Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

### **Art. 9** **Assemblea dei Soci**

1) L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

- 2) Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
- 3) Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
- 4) Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 5) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
- 6) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
- 7) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima
- 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
- 9) Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
- 10) Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.
- 11) L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.  
E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

## Art. 10 Assemblea ordinaria dei Soci

- 1) L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
- 2) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
- 3) L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 4) L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
  - discute ed approva i programmi di attività;
  - elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - delibera sull'esclusione dei soci;
  - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
  - determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 3 dello Statuto;
  - approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.
- 5) Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

### **Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci**

- 1) La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
- 2) Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
- 3) L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

### **Art. 12 Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 sino a un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.
- 2) L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
- 3) Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- 4) Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
- 5) In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
- 6) Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
- 7) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

- 8) Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13;
  - delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- 9) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
- 10) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno  $\frac{1}{4}$  dei componenti.
- 11) La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
- 12) I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
- 13) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

### Art. 13 Presidente

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
- 2) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
- 3) In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4) Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### Art. 14

#### Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1) L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

2) In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in VENTOSO - o altri Enti del terzo settore con le stesse finalità o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 15

#### Norme finali

1) Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

